

Allegato alle Del. C.C. n. 38 del 6.4.99

COMUNE DI OTTANA		
PROV. NUORO		
PROT. N. <u>1308</u>	LI	<u>10-6-99</u>
CAT. _____	CL. _____	FASC. _____

COMUNE DI OTTANA

72020 OTTANA

PUB. N. 297

DAL 10-6-99 AL 25-6-99

Il Sindaco Comunale

Giuseppe Cante

<p>COMUNE DI OTTANA Provincia di Nuoro</p>
--

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di OTTANA, di seguito denominato COMIUNE.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Competenza

Competente ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie è il funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta.

TITOLO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 3

Criteria di determinazione della sanzione

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs.472/97, nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) al comportamento dell'autore della violazione;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economico sociali dell'autore della violazione.

Art. 4

Modalità di determinazione della sanzione

1. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge la sanzione applicabile è determinata secondo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo.
2. La sanzione minima prevista dalla legge è aumentata di una percentuale, da applicare sulla differenza tra la sanzione massima e quella minima, determinata tenendo conto dei parametri di valutazione della specifica violazione.
3. La maggiorazione percentuale della sanzione minima, di cui al precedente comma 2, è pari al rapporto tra la somma dei coefficienti, previsti nei successivi artt. 5, 6, 7, 8 e 9, attribuibili alla specifica violazione e la somma dei valori massimi dei predetti coefficienti, moltiplicando il risultato per cento.

Art. 5

Gravità della violazione

1. Nel caso di omissioni o errori incidenti sull'ammontare del tributo la gravità della violazione è determinata in relazione al tributo evaso, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il tributo evaso è inferiore a £. 1.000.000;
 - b) coefficiente = 35 se il tributo evaso è compreso tra £. 1.000.000 e 3.000.000;
 - c) coefficiente = 70 se il tributo evaso è compreso tra £. 3.000.001 e 5.000.000;

d) coefficiente = 100 se il tributo evaso supera £. 5.000.00

Art.6

1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto della collaborazione prestata a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento, secondo i seguenti coefficienti:

a) coefficiente = zero se il trasgressore ha compilato in ogni sua parte e restituito i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso gli atti e i documenti richiesti.

b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha compilato in modo incompleto i questionari e/o li ha restituiti con ritardo non superiore a 30 giorni, ovvero ha esibito o trasmesso solo parte degli atti e documenti richiesti e/o li ha esibiti o trasmessi con ritardo non superiore a 30 giorni.

c) coefficiente = 100 se il trasgressore non ha restituito i questionari o li ha restituiti con ritardo superiore a 30 giorni, ovvero non ha esibito o trasmesso gli atti e i documenti richiesti o li ha esibiti o trasmessi con ritardo superiore a 30 giorni.

Art.7

Personalità del trasgressore

1. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali (art. 7, comma 2, D.Lgs. 472/97) in relazione al numero delle violazioni tributarie in base alle quali è stato iscritto nei ruoli coattivi, secondo i seguenti coefficienti:

a) coefficiente = zero se il trasgressore non ha precedenti iscrizioni a ruolo;

b) coefficiente = 35 se il trasgressore ha da 1 a 3 precedenti iscrizioni a ruolo;

c) coefficiente = 70 se il trasgressore ha da 4 a 6 precedenti iscrizioni a ruolo;

d) coefficiente = 100 se il trasgressore ha più di 6 precedenti iscrizioni a ruolo.

Per precedente iscrizione a ruolo si intende quella effettuata prima dell'emissione dell'atto di contestazione delle violazioni o dell'avviso di accertamento.

Art. 8

Condizioni economico sociali dell'autore della violazione

1. Le condizioni economico sociali dell'autore della violazione sono valutate tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile inferiore a lire 12.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore inferiore a lire 150.000.000;
 - b) coefficiente = 35 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da lire 12.000.000 a lire 36.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati per un valore da lire 150.000.000 a lire 300.000.000;
 - c) coefficiente = 70 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da lire 36.000.001 a lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati per un valore da lire 300.000.001 a lire 500.000.000;
 - d) coefficiente = 100 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile superiore a lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore superiore a lire 500.000.000;
2. Per reddito imponibile si intende quello rilevante ai fini delle imposte dirette, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.
3. Per la valutazione del patrimonio immobiliare del trasgressore si fa riferimento al valore assunto ai fini del calcolo dell'ICI.
4. Per la valutazione dei beni mobili registrati del trasgressore si fa riferimento al valore normale, come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR n. 917/86.
5. La consistenza patrimoniale dell'autore della violazione è assunta con riferimento al primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.
6. Nei casi in cui il patrimonio e il reddito del trasgressore non ricadano nello stesso scaglione, previsto dal comma 1, ai fini dell'individuazione del coefficiente applicabile si considera prevalente l'elemento patrimoniale.

Art. 9

Potere riduttivo

1. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a cinque volte il tributo evaso, la sanzione stessa è ridotta del 50% del minimo;
2. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a tre volte il tributo evaso, la sanzione stessa è ridotta del 30% del minimo;
3. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo evásó, la sanzione stessa è ridotta del 15% del minimo;

Art. 10

Recidiva

1. Nei casi previsti dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la sanzione è aumentata:
 - a) del 15% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo inferiore a lire 2.000.000;
 - b) del 30% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo da lire 2.000.000 a 5.000.000;
 - c) del 50% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo superiore a lire 5.000.000.
2. Nei casi di violazioni che non incidono sull'ammontare del tributo, commesse anche nei tre anni precedenti, la sanzione è aumentata del 25%.

Art. 11

Concorso di violazioni e continuazione

1. Nel caso di concorso di violazioni il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 25% se, anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - b) 100% se, anche con più azioni od omissioni, compie da tre a cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola da tre a

cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi;

c) 200% se, anche con più azioni od omissioni, compie più di cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;

2. Nel caso di continuazione il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata: -

a) 25% se, anche in tempi diversi, commette due violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

b) 100% se, anche in tempi diversi, commette da tre a cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

c) 200% se, anche in tempi diversi, commette più di cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Se le violazioni commesse dal trasgressore riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata di una percentuale così determinata:

a) 50% se le violazioni riguardano due periodi d'imposta;

b) 150% se le violazioni riguardano tre periodi d'imposta;

c) 300% se le violazioni riguardano più di tre periodi d'imposta.

Art. 12

Ravvedimento

Oltre i casi previsti dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 472/97, la sanzione è ridotta:

a) a un terzo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro diciotto mesi dall'omissione o dall'errore;

b) a un quarto del minimo della sanzione prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a sei mesi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 25 GIUGNO 1999, SUCCESSIVAMENTE
AI 15 GG. DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE (10.06.1999).